

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 11/04/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- * l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha disposto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale;
- * il comma 6 della medesima norma ha attribuito al consiglio comunale la competenza in merito alla determinazione delle aliquote di cui trattasi;
- * con propria deliberazione n° 03 del 28/02/2013 venivano determinate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'esercizio 2012;
- * l'articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- * Visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;
- * Considerato che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce;
- * l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- * la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato art. 13;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/10/2012;

CONSIDERATO CHE:

- ⇒ l'art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013;
- ⇒ l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- ⇒ nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

DATO ATTO CHE:

- ⇒ il gettito dell'IMU dell'anno 2012 si è mantenuto in linea con le previsioni;
- ⇒ le previsioni per l'anno 2013 e seguenti risentono fortemente delle incertezze normative, in quanto, nonostante la legge di stabilità per l'anno 2013 abbia stabilito che il gettito rimanga totalmente ai Comuni, tranne quello derivante dai fabbricati classificati in cat. D, tale previsione pare non si applichi ai Comuni ricadenti nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per i quali sembrerebbe rimanere in vigore la medesima previsione dello scorso anno 2012;
- ⇒ l'Amministrazione ha pertanto deciso di mantenere prudenzialmente la medesima previsione di gettito dell'anno 2012 salvo un minimo decremento dovuto alla riduzione dell'aliquota relativa alla prima casa;

RITENUTO necessario procedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2013;

CON il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. d) della L.R. 19/08/98 n° 46;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:

ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- ⇒ l'aliquota è pari allo 0,35 per cento;
- ⇒ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di euro 200,00 è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

⇒ l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; di conseguenza è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari o altre strutture socio-assistenziali a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI E PERTINENZE CEDUTE IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO ED ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

⇒ l'aliquota è pari allo 0,40 per cento.

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, n. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133.

• l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;

ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D.LGS 504/1992

• l'aliquota è pari allo 0,76 per cento.

2. DI DISPORRE CHE la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997.